

CB/bm

Prot. **301** del **17 MAG 2016**

Dott. Roberto Fabbricini  
Segretario Generale CONI

e p.c. Dott. Alessandro Silvestri  
Presidente Fitetrec Ante

Trasmessa via mail

**Oggetto: Vostra comunicazione del 09/05/2016**



dopo aver valutato attentamente la documentazione di cui alla Vostra in oggetto, si rende necessario un intervento dell'ASI per confutare le asserzioni della Fitetrec Ante ed illustrare il proprio punto di vista.

Va premesso che la soluzione ottimale risiederebbe nella stipula di una convenzione ma ogni tentativo di percorrere tale strada è risultato vano a causa della singolare concezione di controparte che vede un accordo non come un incontro di volontà e di opportunità ma come mera adesione degli EPS allo schema predisposto dalla Federazione, non emendabile. Ad oggi non ravvisiamo l'effettiva esigenza di normare i rapporti tra le parti a queste condizioni.

Peraltro l'unica convenzione sottoscritta da Fitetrec Ante con altro Ente in data 27 novembre 2013 è stata oggetto di una sospensione di efficacia, per via di gravi irregolarità emerse nella relazione dell'Ufficio di Vigilanza CONI dell'11/07/2014. Tale nota è stata trasmessa al Presidente Silvestri proprio dallo stesso Segretario Generale del CONI con nota prot. 116/14 del 20 gennaio 2014 e successiva nota prot. 5126/14 del 10 aprile 2014.

Ma la Federazione va ben oltre, arrogandosi il diritto di normare anche in quelle specialità sulle quali non le è stata assegnata alcuna competenza, ivi comprese quelle non rientranti nell'attività del CONI e disciplinate in Italia da organismi internazionali estranei al movimento olimpico mondiale, con il risultato di emanare regole tecniche incompatibili con l'essenza delle singole discipline.

Vi è poi il problema della qualificazione come agonistica o meno delle diverse iniziative sulla quale Fitetrec Ante non è disposta ad alcun contraddittorio e pretende di imporre unilateralmente il proprio punto di vista. Appare poco verosimile che l'utilizzo del cronometro in una gara a tempo attribuisca alla stessa le caratteristiche di attività di prestazione piuttosto che di attività amatoriale. Sarebbe come dire che l'utilizzo di un arbitro in una partita di calcio determinasse il discrimine tra un'attività amatoriale e quella di prestazione.

Per quanto attiene l'ambito formativo, non riscontriamo alcuna anomalia: riteniamo infatti che un Ente sia pienamente legittimato a rilasciare titoli tecnici purché abbiano valenza solamente al proprio interno.

In conclusione si deve infine rilevare come Fitetrec Ante abbia diffuso una missiva di carattere riservato del Coni all'ASI, definendola una circolare, senza aver preventivamente consultato l'ASI stessa e ciò al solo fine di screditare l'Ente che rappresento. Ci riteniamo pertanto legittimati nel seguire gli stessi mezzi di comunicazione e diffondere ai nostri tesserati la presente.

Come si vede la situazione è deleteria e crea scompiglio e sconforto nel mondo dell'equitazione; unica soluzione possibile appare quella dell'intervento del CONI finalizzato al chiarimento delle competenze e delle prerogative di ciascuno dei soggetti interessati alla vicenda, ovviamente nel rispetto dei diritti individuali, comunque riconosciuti, anche dalla Carta costituzionale.

*Giulio Cesare*

Claudio Barbaro  
*Claudio Barbaro*